

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

9 maggio 1994, n. 608.

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.*Oggetto*

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.*Organi collegiali soppressi*

1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.

5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.

6. Le funzioni consultive in materia di presidi sanitari sono esercitate dalla Commissione unica del farmaco.

7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.

Art. 3.*Sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi*

1. Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo collegiale, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato e integrato dall'art. 2, commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(Il comma 2 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

3. Per l'esercizio delle funzioni di organi collegiali a non esclusiva partecipazione pubblica, la partecipazione dei soggetti privati alla conferenza di servizi è disciplinata dalle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.*Riduzione del numero dei componenti*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

Art. 5.

Trasferimento di funzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive già attribuite al Consiglio del contenzioso diplomatico;

b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco già attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;

c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico già attribuite al Comitato tecnico «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici»;

d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria già attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria;

e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi già attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale già attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore;

g) funzioni relative all'energia elettrica già attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;

h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto già attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto;

i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche.

2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi:

a) Consiglio del contenzioso diplomatico;

b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;

c) Comitato tecnico «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;

d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51;

e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3;

f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4;

g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.

3. Nel caso in cui permanga la necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 6.

Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali

(Il comma 1 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

2. I rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche cessano di fare parte degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella D, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(Il comma 3 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

4. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei, con numero di membri comunque non superiore a quindici. Fino alla definizione degli statuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione.

5. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono nelle sedi universitarie indicate nel bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può comunque autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, per comprovate e motivate esigenze, segnalate dal presidente della commissione. Quest'ultima disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. È abrogato l'art. 73, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7.

(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 3, con esclusione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, dell'art. 6, commi 1 e 3, e dell'art. 7 ai sensi della delibera adottata il 12 ottobre 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio

TABELLA A

Ministero degli affari esteri

- 1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8
- 2) Commissione per le organizzazioni non governative
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8
- 3) Commissione italiana per la C.S.C.E.
- 4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978
- 5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288

Ministero dell'interno

- 1) Commissione provvidenze alluvioni Salerno
Legge 22 novembre 1954, n. 1115
- 2) Commissione proposte riassetto finanze di Napoli
Legge 9 aprile 1953, n. 297
- 3) Commissione consultiva potenziamento rinnovamento VV.F.
Legge 8 luglio 1980, n. 336
- 4) Comitato regionale per la protezione civile
Legge 8 dicembre 1970, n. 996
- 5) Commissione tecnica protezione civile
D.P.C.M. 4 agosto 1980
- 6) Commissione ministeriale per il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato
D.P.R. n. 240/1987
- 7) Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773
T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - art. 53
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - articoli 82 e 83

8) Commissione avente il compito di esprimere il parere sulle proposte merenti acquisti e lavorazioni su ogni altra questione in materia, interessante la Direzione generale della protezione civile e S.A. con esclusione degli acquisti concernenti forniture di materiale tecnico, elmi da incendio, cinture di sicurezza, letti e mobili metallici. Esame delle domande di iscrizione delle ditte nell'albo fornitori
D.M. 21 febbraio 1962

9) Commissione avente il compito di esprimere parere consultivo sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario, le attrezzature tecniche ed elettroniche, i mobili metallici, nonché su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, le apparecchiature ed impianti di telecomunicazioni, i mezzi nautici, gli avioezzi, le infrastrutture di protezione civile del servizio sanitario del Corpo nazionale VV.F.
D.M. 20 aprile 1962

10) Comitato di alta consulenza per il direttore generale soprattutto per i problemi di prevenzione, vigilanza e protezione civile del Corpo nazionale dei VV.F.
D.M. 12 dicembre 1991, n. 11290, legge riferimento 23 dicembre 1980, n. 930

11) Commissioni ricostruzione archivi comunali distrutti
D.L. 15 marzo 1946, n. 272

12) Commissione revisione cittadinanza altoatesina
D.L. 2 febbraio 1948, n. 23

13) Commissione acquisto equipaggiamento guardie P.S.
D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442

14) Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoreproduzione documenti
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409

15) Commissione forniture e servizi forze di Polizia
D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279

16) Commissione consultiva centrale delle armi
Legge 16 luglio 1982, n. 452

17) Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili
T.U.L.P.S. art. 53; regolamento T.U.L.P.S. articoli 84 e 85

18) Commissioni provinciali riscontro inondazioni alluvioni
D.P.C.M. 10 novembre 1966

19) Commissione erogazione assegni assistiti ciechi
Legge 26 maggio 1970, n. 382

20) Commissione provinciale assegni sordomuti
Legge 22 maggio 1970, n. 381

21) Commissione provinciale provvidenze ciechi
Legge 22 maggio 1970, n. 381

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Commissione consultiva interministeriale
Legge 27 febbraio 1967, n. 48

2) Comitato dei presidenti delle giunte regionali
Legge 6 ottobre 1971, n. 853

3) Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
L. 2 maggio 1976, n. 183 - art. 5
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 - art. 8

4) Comitato per la verifica degli investimenti nel Mezzogiorno
D.L. 10 luglio 1989 - art. 5

Ministero della difesa

1) Commissione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (in materia di obiezione di coscienza)

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima

- 1) Commissione consultiva disciplina mercati pesca
Legge 3 maggio 1955, n. 449
- 2) Commissione contributi e sussidi attività peschereccia
Legge 27 dicembre 1956, n. 1459
- 3) Comitato concessione contributi pesca Alto Adriatico
Legge 21 luglio 1959, n. 590
- 4) Comitato provvidenze pesca marittima
Legge 28 marzo 1968, n. 479
- 5) Commissione consultiva provvidenze pesca marittima
Legge 14 maggio 1976, n. 389

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 1) Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera
D.M. 10 gennaio 1953
- 2) Consiglio superiore commercio interno
D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946
- 3) Comitato permanente presso il Consiglio superiore del commercio
D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946
- 4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici
D. interm. 11 luglio 1983
- 5) Comitato di gestione del fondo per il finanziamento del credito agevolato al commercio
Legge 10 ottobre 1975, n. 517 - art. 6
- 6) Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio
D.M. 3 febbraio 1988, n. 573 - art. 4.
- 7) Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici
Legge 1° agosto 1988, n. 340 - art. 5, comma 3
- 8) Commissione permanente per la revisione degli usi generali del commercio
D.L.C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152, legge 13 marzo 1950, n. 115
- 9) Commissione centrale commercio ingrosso
D.L. 17 ottobre 1958, n. 937
- 10) Commissione commercio ingrosso ortofruttili, carni e prodotti ittici
Legge 25 marzo 1959, n. 125
- 11) Commissione centrale prezzi
- 12) Commissione per la rideterminazione del metodo dei farmaci
- 13) Commissione e commissioni provinciali di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
- 14) Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio
Legge 11 giugno 1971, n. 426 - art. 4; D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8
- 15) Commissione consultiva per le assicurazioni private
T.U. n. 449/1959 - articoli 76-79
- 16) Comitato per il controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali di cui al D.M. 8 giugno 1979
- 17) Commissioni provinciali per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazioni di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- 1) Commissione conferimento idoneità tenuta documenti lavoratori aziendali
D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921
- 2) Commissione armonizzazione trattamento assicurativo
Legge 12 agosto 1962, n. 1338
- 3) Commissione per concessione stella al merito lavoro
Legge 1° maggio 1967, n. 316
- 4) Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio
Legge 3 maggio 1955, n. 407
- 5) Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407
- 6) Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113 - art. 1, commi 2, 3, 4 e 12
- 7) Commissione di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160

Ministero dei trasporti e della navigazione.

- 1) Comitato superiore navigazione interna
D.C.P.S. 23 agosto 1946
- 2) Commissione paritetica per le autorizzazioni alle temporanee dismissioni di bandiera delle navi nazionali
Legge 14 giugno 1989, n. 234 - art. 29

Ministero dell'ambiente

- 1) Comitato scientifico di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 - articolo 11

TABELLA B

Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi già operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo)

- 1) Comitato importazioni ed esportazioni
Legge 4 novembre 1965, n. 1213 - art. 54

Ministero degli affari esteri

- 1) Comitato per la «Dante Alighieri»
Legge 3 marzo 1985, n. 411

Ministero dell'interno

- 1) Commissione aiuti in natura ai bisognosi
D.P.R. 9 giugno 1967, n. 903

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 1) Commissione per il coordinamento degli strumenti pubblici di incentivazione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili
Legge 10/1991 - art. 2; D.M. 12 giugno 1991
- 2) Comitato interministeriale di coordinamento emergenza energetica
D.P.C.M. 31 maggio 1985; D.M. 7 novembre 1990
- 3) Gruppi di lavoro Industria Ambiente Sanità sui progetti di risanamento ambientale
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
Accordi procedurali 24 giugno 1989, 10 aprile 1991

- 4) Comitato interministeriale concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902
- 5) Comitato interministeriale di gestione del fondo speciale di cui alla legge n. 49/1985 - art. 17
- 6) Comitato tecnico consultivo per i fondi marini
Legge 20 febbraio 1985, n. 41 - art. 17
- 7) Comitato di riscontro di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22 - art. 3

Ministero dei trasporti e della navigazione:

- 1) Comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruota
D.P.R. 19 aprile 1979, n. 212
- 2) Comitato centrale per la sicurezza della navigazione
Legge 5 giugno 1962, n. 616 - articoli 20-24
- 3) Comitato permanente interministeriale di pronto intervento
D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 - art. 3; legge n. 979/1982 - art. 11; Legge n. 220/1992 - art. 6
- 4) Comitato per l'approvazione di progetti e contratti, atti di concessione e convenzioni per lavori, provviste e forniture di importo superiore a lire 500 milioni
Legge n. 979/1992 - art. 8
- 5) Commissione interministeriale consultiva per la determinazione della sovvenzione di equilibrio relativa alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 11
- 6) Commissione interministeriale consultiva per le variazioni delle tariffe di trasporto passeggeri e merci relative alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 12
- 7) Comitato per gli albi speciali delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale
Legge 14 giugno 1989, n. 234 - art. 21

Ministero della sanità:

- 1) Commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi
Legge 23 gennaio 1968, n. 33
- 2) Comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari
Legge 7 agosto 1986, n. 462 - art. 6, comma 2

Ministero del commercio con l'estero:

- 1) Comitato interministeriale competente sulle questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione e di esportazione
Art. 17 D.L. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23

Ministero degli affari esteri:

- 1) Commissione per gli immobili del Ministero degli affari esteri
D.P.R. 3 gennaio 1968, n. 18 - art. 80
- 2) Comitato italiano «Gioventù per l'Europa»
D.P.C.M. 30 gennaio 1991
- 3) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani
D.M. 20 settembre 1946

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima:

- 1) Comitato consultivo concessione contributi a fondo perduto
Legge 17 febbraio 1982, n. 41

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- 1) Comitato tecnico «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 16
- 2) Consiglio nazionale dell'artigianato
Legge 8 agosto 1985, n. 443 - art. 12
- 3) Consiglio nazionale ceramico
Legge 9 luglio 1990, n. 188 - art. 5
- 4) Comitato per lo sviluppo industria aeronautica
Legge 24 dicembre 1985, n. 808 - art. 2
- 5) Consiglio interministeriale presso la D.G.F.E.I.B. di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 195 (ricostituito con D.P.C.M. 20 luglio 1990 per il quadriennio dal 20 luglio 1990 al 19 luglio 1994)

Ministero dei trasporti e della navigazione:

- 1) Commissione funicolari aeree e terrestri
D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67
- 2) Comitato consultivo gestione governative
Legge 18 luglio 1957, n. 614 - art. 5
- 3) Comitato tecnico interministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 (relativa a «provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea»)
Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1980
- 4) Comitato tecnico scientifico per la ricerca nel settore navale
Legge 5 maggio 1976, n. 259
- 5) Commissione interministeriale per la determinazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi agli anni 1988-1994 con le società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 14; D.L. 4 marzo 1989, n. 77 convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160
- 6) Commissione interministeriale per la difesa della marina mercantile
Legge 3 marzo 1987, n. 69

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- 1) Commissioni regionali per la manodopera agricola
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7
- 2) Commissioni provinciali controllo lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877
- 3) Commissioni comunali lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877

TABELLA C

Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi già operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo):

- 1) Commissione di qualificazione professionale delle imprese liriche
Legge 14 agosto 1967, n. 800 - art. 43

- 4) Commissioni regionali lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877
- 5) Commissione centrale lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877
- 6) Comitato amministrazione fondo previdenza imposte consumo
D Lgs. 23 marzo 1946, n. 313
- 7) Commissione provinciale cassa integrazione guadagni
Legge 20 maggio 1975, n. 164
- 8) Commissione provinciale integrazione salariale
Legge 6 agosto 1975, n. 427
- 9) Commissione regionale per l'impiego
D.L. 29 giugno 1984, n. 273
- 10) Commissione provinciale per la manodopera agricola
Legge 28 febbraio 1987, n. 56

Ministero della sanità.

- 1) Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - articoli 4 e 5
- 2) Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - art. 17, mod. legge 5 gennaio 1955, n. 15
- 3) Commissione tecnica per i mangimi
Legge 15 febbraio 1963, n. 281 - art. 9, sost. art. 8 legge 8 marzo 1968, n. 399
- 4) Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619
- 5) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello
Legge 14 ottobre 1985, n. 623 - art. 4
- 6) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale
Legge 4 maggio 1990, n. 107 - art. 12
- 7) Commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati
D.L. 3 marzo 1993, n. 91
- 8) Commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici
D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578 - art. 15, sost. art. unico D.P.R. 30 aprile 1962, n. 283
- 9) Commissione consultiva di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 - articoli 4 e 5

TABELLA D

Ministero dell'interno.

- 1) Commissione ricorsi delibere comitato prov. ass. beni
Legge 30 marzo 1971, n. 118

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- 1) Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale
Legge 27 novembre 1960, n. 1397 - articoli 8 e 45
- 2) Commissione centrale per gli elenchi degli spedizionieri autorizzati
Legge 14 novembre 1941, n. 1442
- 3) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti ed esperti
Decreto interministeriale 29 dicembre 1979 recante il regolamento per la formazione dei ruoli dei periti ed esperti presso la camera di commercio
- 4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Legge 3 maggio 1985, n. 204

- 5) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione
Legge 3 marzo 1989, n. 39

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- 1) Commissione provinciale contributi unificati lavoratori agricoli
Legge 12 marzo 1968, n. 334

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi.

a) accorpore le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento,

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso».

Nota all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 1, comma 28, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2

— Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

— Il capo III della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi) concerne «Partecipazione al procedimento amministrativo».

Note all'art. 3

— Si riporta il testo dell'art. 14 della già citata legge n. 241/1990 così come modificato ed integrato dall'art. 2, commi 12 e 13, della legge n. 537/1993:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Per il riferimento al capo III della legge n. 241/1990, vedi note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4

— Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5

— Per il riferimento all'art. 1, comma 28, lettera d), della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982, recante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla ceca e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo a fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

— Si riporta il testo dell'art. 51 della legge n. 1213/1965 (Ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):

«Art. 51 (Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria). — La commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

- a) un consigliere di Stato, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema,
- e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche,
- f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario»

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali Ecologia) «3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma primo non può essere inferiore a quello

corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 4. — Con le disponibilità del fondo, nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

- a) mutui agevolati;
- b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
- c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;
- d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;
- e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare, la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al fondo fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul fondo di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 13. Al comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo art. 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del fondo di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

- a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;
- c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;
- d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni».

Si riporta il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 29 (*Comitati consultivi misti di coordinamento*). — Possono essere istituiti comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività svolte all'estero o in organizzazioni internazionali da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

I comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

I comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalità di cui al comma precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della già citata legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

— Si riporta il testo dell'art. 17, lettere a), b), c) e d), della legge n. 482/1968, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private:

«La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'art. 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 482/1968:

«Art. 16. (*Organi del collocamento: uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali*). — Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente art. 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera B) e penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'art. 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'art. 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

— Si riporta il testo dell'art. 73 del R.D. n. 1592/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 73. — La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla facoltà o alla scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla commissione.

La facoltà o la scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla commissione. E il Ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di regie università o di regi istituti superiori.

Qualora la designazione della facoltà o della scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti, la nomina o la consegna presso altra facoltà o scuola o altro istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un istituto di grado universitario».

Il comma abrogato prevedeva che le commissioni giudicatrici dei concorsi si riunissero in Roma.

94G0637